



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
REDDITUALE DEI TITOLARI DI
CARICHE PUBBLICHE E DI GOVERNO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2013

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE E DI GOVERNO.

Art. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI OBBLIGATI)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche ed elettive e di governo del Comune di Portogruaro ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con Legge 7 dicembre 2012.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali.
3. Il presente regolamento diventa disciplina di riferimento, per quanto compatibile, anche per gli altri soggetti- amministratori previsti dal Codice Etico approvato il 23.11.2012 con decreto sindacale n.16 prot.n. 0051280.

Art. 2

(DICHIARAZIONE DI INIZIO MANDATO, AGGIORNAMENTO ANNUALE ED UFFICIO COMPETENTE)

1. Entro sessanta giorni successivi alla convalida, il Sindaco, i Consiglieri Comunali, nonché, entro trenta giorni dalla nomina, gli Assessori ed i soggetti di cui all'articolo 1 comma 3 del presente regolamento, sono tenuti a depositare, una dichiarazione concernente:
 - a) i beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti;
 - b) le partecipazioni in società quotate e non quotate possedute;
 - c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
 - d) i redditi complessivamente percepiti e risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata con esclusione del coniuge o convivente, tranne diversa volontà degli interessati
2. Il deposito deve essere effettuato presso l'Ufficio del Segretario Generale.
3. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, devono produrre una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, intervenute nell'anno precedente ed i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata.

Art. 3

(DICHIARAZIONE DI FINE MANDATO)

1. Entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 1, sono tenuti ad inviare al Segretario Generale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale di appartenenza e nel caso di conferma dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo. Ai soggetti medesimi si applica la disposizione dell'articolo 2 comma 3.

Art. 4

(MODELLI)

1. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali devono essere redatte sui moduli, secondo il formato e le modalità che verranno rese disponibili presso l'Ufficio di Segreteria comunale, anche al fine di favorire la loro leggibilità, diffusione e pubblicizzazione.

Art. 5

(DISPOSIZIONE TRANSITORIA)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, qualora non avessero già adempiuto, sono tenuti a provvedere agli obblighi previsti.

Art. 6

(SANZIONI)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, che non ottemperano od ottemperano solo parzialmente agli oneri previsti dal presente regolamento, possono essere erogate sanzioni amministrative da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. Il soggetto competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il Dirigente dell'Area Amministrativa prima di attivare la procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, invita l'inadempiente ad ottemperare entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinato dai successivi articoli.

ART. 7

(SOGGETTO DEPUTATO ALL'ACCERTAMENTO)

1. All'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui al presente regolamento provvede il Dirigente dell'Area Amministrativa.

ART. 8

(CONTENUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO)

1. Il verbale di accertamento contiene:

- a) l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità complete del trasgressore;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi o strumenti utilizzati dal trasgressore;
- e) l'indicazione della norma violata;
- f) l'indicazione dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'articolo 12 comma 1;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 10, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante.

ART. 9

(TERMINI E MODALITÀ DELLA CONTESTAZIONE)

1. La violazione, quando è possibile, deve essere comunicata direttamente, mediante rilascio di copia del verbale di cui all'articolo 8, al trasgressore al fine di metterlo in condizione di conoscere gli esatti termini del fatto addebitato, le modalità di estinzione dell'obbligazione contratta con la perpetrazione dell'illecito, avvalendosi della facoltà del pagamento in misura ridotta, nonché le modalità di esercizio del diritto di difesa.

2. Se non è stata possibile la comunicazione diretta della violazione al trasgressore, il Dirigente dell'Area Amministrativa trasmette il verbale ai messi comunali per la notificazione all'interessato o, se necessario, provvede alla notificazione a mezzo posta, secondo le specifiche norme di tale forma di notifica.

3. Gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

4. L'omessa notificazione, nel termine di cui al comma 3, estingue l'obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.

ART. 10

(PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA)

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo, se più favorevole, al doppio del minimo delle sanzioni edittali previste per le violazioni commesse, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Il pagamento deve avvenire mediante versamento alla tesoreria comunale nelle forme di legge

ART. 11

(OBBLIGO DEL RAPPORTO)

1. Il Dirigente dell'Area Amministrativa, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 10, nel termine di trenta giorni determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 6 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. La notificazione dell'ordinanza ingiunzione è eseguita dai messi comunali o, se necessario, a mezzo posta, secondo le specifiche norme di tale notificazione.

ART. 12

(ORDINANZA INGIUNZIONE)

1. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore può far pervenire, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, al Segretario Generale scritti difensivi o documenti, nonché la richiesta di audizione.

2. Il Segretario Generale, a seguito della richiesta di audizione, procede all'adempimento, redigendo specifico verbale.

3. Il Segretario Generale esamina i documenti e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, ovvero dall'avvenuta audizione di cui al comma 2, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 6 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

4. Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le modalità ed i termini del pagamento della somma ingiunta e per le modalità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11.

5. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

ART. 13

(OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE)

1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso avanti al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 14

(PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA)

1. Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Segretario comunale può disporre, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con ordinanza motivata, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione venga pagata in rate mensili da un minimo di tre a un massimo di trenta, con ciascuna rata non inferiore a euro 15. Entro lo stesso termine, il Segretario Comunale, può disporre, con ordinanza motivata, il rigetto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione.

2. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Segretario Comunale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART. 15

(ESECUZIONE FORZATA)

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dall'articolo 11 comma 4 e dall'articolo 12 comma 4, alla riscossione della somma dovuta si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.

ART. 16

(NORME FINALI)

1. Per quanto non previsto dagli articoli dal 6 al 15 del presente regolamento, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17

(PUBBLICITÀ)

1. Le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 5 sono pubblicate in apposita sezione “ trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale.

2. Le dichiarazioni sono pubblicate secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, al fine di agevolare la fruizione da parte dei cittadini e di consentire il riutilizzo del dato e la sua diffusione, secondo le modalità definite dal Programma triennale della trasparenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.

3. L'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico garantiscono le modalità di diffusione dei dati e delle informazioni in conformità a quanto previsto dal comma 2.